CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001298 - Interno - 23/02/2023 - 14:38

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del "Italia Viva" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0002955/e del 23/02/2023 15.08 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
23/02/2023 15.08-20230002955

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000027 - 23/02/2023 - 14:38

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "Italia Viva" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la XI Legislatura,

nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data **14 febbraio 2023** presso questa Sezione con nota prot. n. 2425/23 e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 1076/23;

VISTO il decreto n. 4/2023 del Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 20/02/2023;

VISTA l'ordinanza n. 24/2023 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO le relatrici, Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo e Referendario dott.ssa Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali,
scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

Giova rimarcare che a dispetto dell'espressione utilizzata dal Legislatore, la Sezione non "approva" il rendiconto, non essendo organo dell'amministrazione che si appropria o stabilizza degli effetti da altri organi compiuti.

La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, è infatti giudice che esercita un sindacato neutrale ed oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea. Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale alla emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma comporta solo l'impossibilità di accertare tale irregolarità con la forma "accelerata" del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il controllo della Sezione regionale è quindi un giudizio "dicotomico" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'Ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita*

dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale" (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità- regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*".

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente "accountability" che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare e illegittimo.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi: « *il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*», (sent, n. 39/2014,cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d.

pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere - come è stato detto -quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, "*risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari*". Per tali considerazioni il predetto decreto non ha la capacità di innovare l'Ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse ne discende che il rendiconto "speciale" dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 del richiamato DPCM, le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica della Legge "fondamentale della contabilità armonizzata" (v. D.lgs. 118/11), la struttura formale del rendiconto deve poter favorire la lettura integrata e trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale, dei dati.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le

stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza). Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale, ha ribadito che *"l'attività di controllo deve consistere* [...] *nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito»* e che *«si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari»*.

Quanto al terzo profilo (trasparenza e uniformità del conto), il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti* (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto cartolare, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista della verifica giudiziaria si incentra sull'applicazione del principio di verità, trasparenza e correttezza, declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi (al riguardo si vedano le sentenze Sez. Giur. Campania nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"*: art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d),* D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e

attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò interromperebbe ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e, in ultimo, l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento).

Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (v. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «*l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la* "veridicità e correttezza delle spese", *con l'ulteriore puntualizzazione che* "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" *(comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni*

istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

Le risorse impiegate per le spese dei gruppi, rinvengono la propria fonte nella *"fiscalità di massa ossia nelle somme versate dai cittadini in adempimento dei loro doveri inderogabili di solidarietà (ex art. 2 Cost)"* ed è per questo che hanno un *"vincolo di finalizzazione ineludibile"*. Tale vincolo consente alle predette risorse di refluire nella rendicontazione generale della regione e *"perciò nella contabilità di mandato quale espressione tra le più rilevanti del bene pubblico Bilancio tesa a dare conto del realizzato e del consumo delle risorse impiegate"*. Di guisa che la mera comunanza di intenti politici tra il partito di riferimento e la *"propria costola strutturata nel contesto dell'assemblea legislativa regionale, non può giustificare il disinvolto impiego di risorse della seconda per gli scopi del prim[o]"* (v. II Sezione centrale d'Appello, sentenza n. 95 del 2021).

Ricostruite le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (v. C. cost. sentenza n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità-regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile). Da tale accertamento definitivo di irregolarità discende *ex lege "un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute [...] Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore"* (v. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza. n. 53/2017).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 14 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "Italia Viva", entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	41.924, 16
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	10.522,86
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	52.447,02
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	34.800,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16)	Altre spese – Commissioni e oneri bancari	169,25
	TOTALE USCITE	34.969,25
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	10.522,86
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	41.924,16
	USCITE pagate nell'esercizio	34.969,25
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	17.477,77
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Fonte: Nota integrativa trasmessa dal Italia Viva

Dal prospetto sopra riportato emerge che il gruppo Italia Viva, nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2022 essenzialmente spese per l'affidamento di servizi di natura intellettuale.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Italia Viva" composto da quattro Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 3.493,68 (= 5.000+(0,05 x 5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 4= 3.493,68).

Tutto ciò premesso, l'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

4. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Il Gruppo Italia Viva ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per 34.800,00 euro.

In particolare, il predetto Gruppo ha conferito nel corso del 2022 **sei incarichi**, di cui **una** consulenza legale e ulteriori **quattro** per l'attività di comunicazione del Gruppo e/o del singolo Consigliere.

Nello specifico, gli incarichi sono stati conferiti ai seguenti professionisti:

1. Avv.to Giuseppe Izzo, richiesto dal Presidente Tommaso Pellegrino;
2. Dott. Marco Del Sorbo, richiesto dal Presidente Tommaso Pellegrino;
3. Dott.ssa Brunella Savarese, richiesto dal Presidente Tommaso Pellegrino;
4. Dott. Sandro Modestino Feola, richiesto dal Consigliere Vincenzo Alaia;
5. Dott.re Francesco Marino, richiesto dal Consigliere Vincenzo Sant'Angelo.

Sul punto va rilevato che dal registro delle autorizzazioni alla spesa, emerge un'autorizzazione del 03/02/2022 con cui, al Consigliere Francesco Iovino, sarebbe stata autorizzata una spesa – non meglio precisata – pari ad euro 6.000,00.

Tale importo non risulta inserito in alcuna delle voci di Uscita del rendiconto, né della stessa è stata fornita la documentazione a corredo, in ragione del fatto – si legge nel relativo Registro - che la spesa sarebbe stata pagata nel 2023.

Parimenti è a dirsi per quanto riguarda la fattura n. 22 del 30/12/2022 per euro 1.200,00 relativa alla prestazione resa dal dott. Feola – di cui si dirà meglio in seguito – la quale, essendo stata anch'essa pagata nel 2023, non compare nella voce U6 del rendiconto di cui trattasi.

Sul punto giova rammentare che, seppur pagate nell'anno finanziario 2023, le spese anzidette sono state autorizzate - e le prestazioni eseguite - nel 2022 e, pertanto, si riferiscono a *"fatti di gestione"* relative al medesimo anno (Cfr. SS.RR. In speciale composizione n. 29/2014).

Conseguentemente, anche al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi, voglia il Gruppo trasmettere:

1) tutta la documentazione relativa alla soprariportata spesa di 6.000,00 euro richiesta dal consigliere Iovino, comprensiva di contratti, fatture, report e ogni atto idoneo a rendere possibile il prescritto controllo della stessa circa la correttezza e veridicità, la inerenza e la riferibilità al professionista dell'attività svolta;
2) per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi (6.000,00 +1.200,00 euro), con indicazione del relativo titolo.
3)

5. Incarico conferito all'avv.to Giuseppe Izzo per euro 6.000.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 marzo 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto, consulenza e redazione in riferimento alla regolarità tecnico-giuridica dei contratti di diritto privato;
- Monitoraggio della rendicontazione periodica dell'attività del Gruppo;
- Supporto tecnico giuridico alle iniziative del Gruppo;
- Consulenza per la redazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario del Gruppo;
- Accesso periodico agli uffici del Gruppo per lo svolgimento di dette attività.

5.1 Autorizzazione alla spesa.

L'art. 4 del Disciplinare prevede che il soggetto che vuole avvalersi di una certa spesa deve presentare una **domanda** redatta su apposito modulo (all. A al Disciplinare) con una breve ma chiara descrizione della spesa, avendo cura di precisare l'inerenza istituzionale della stessa. Tra la documentazione allegata non compare la domanda anzidetta.

D'altronde, la spesa in argomento risulta richiesta dal Presidente del Gruppo (si veda sul punto il Registro delle autorizzazioni - All.4) il quale, tuttavia, provvede altresì ad autorizzarla.

Giova osservare che il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1 prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile,* prescrizione questa che è ripresa altresì dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 5 comma 5.

La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione del quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo,* la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro

6.000,00 è effettuata dal Presidente e da lui stesso autorizzata come Responsabile del Fondo.

La documentazione, pertanto, anche sotto tale profilo risulta carente e per l'effetto occorre che il Gruppo proceda a regolarizzare la stessa.

5.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Sul punto, conseguentemente, giova osservare quanto segue.

a. Nel cumulativo provvedimento di autorizzazione alla spesa di cui all'allegato U6-1 si fa riferimento alla valutazione di alcuni *curricula* pervenuti al Gruppo, al segno che una procedura comparativa, seppur snella, abbia avuto luogo. Tuttavia, la circostanza che detto provvedimento, come chiarito, si riferisca contemporaneamente all'avv. Izzo, nonché ai dott.ri Savarese e Del Sorbo, unitamente alla mancata allegazione di alcun atto istruttorio sul punto da parte del Gruppo, non permette di comprendere per quale dei professionisti citati la stessa abbia avuto luogo.

Pertanto, si chiarisca quanto appena rappresentato e si fornisca riprova dell'avvenuta procedura comparativa.

b. Nelle premesse del contratto con l'avvocato Izzo, si dà conto della insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività*".

Inoltre, nella stessa nota integrativa al rendiconto (pag.5), proprio con riguardo alla consulenza legale, tra le descritte incombenze a carico dell'avvocato, risulta altresì quella di supportare il Gruppo "*in ordine a tutte quelle attività che non possono essere svolte dal personale dipendente della Regione in quanto di natura prettamente politico-istituzionale*".

Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo

da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

5.3 Genericità e rinnovabilità.

a. Tra le attività indicate nel contratto affidate all'avvocato ve ne sono alcune che sembrano rivestire un carattere di genericità oltre a configurarsi, per molte di esse, come ordinarie incombenze amministrative proprie del personale regionale a disposizione per le attività del Gruppo (ad esempio, *"supporto tecnico giuridico alle iniziative del Gruppo"*, *"monitoraggio della rendicontazione periodica del Gruppo"*).

b. Inoltre, l'incarico al medesimo avvocato è stato rinnovato rispetto all'anno precedente.

Con riguardo ad entrambi i rilievi giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: *"l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente"* (lett. a); dall'altro, puntualizza che: *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*.

5.4 Incompletezza documentale dei reports e riferibilità della spesa al professionista incaricato.

Non risultano in alcun modo provate l'effettivo espletamento delle attività descritte nei reports - visto che manca ogni forma di allegazione a sostegno di quanto ivi riportato - né, tampoco, la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto**.

5.5 Irregolarità delle fatture.

All'avvocato sono state pagate in totale 3 fatture: la n. 2/2022 di euro 1.500,00; la n. 5/2022 di euro 2500,00; e infine la n. 6 di euro 2.000,00.

Su nessuno di queste risulta apposta la prescritta marca da bollo.

Si regolarizzi quanto ora evidenziato.

6. Incarico conferito al dott. Feola per euro 12.000,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 23 febbraio 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Organizzazione e *coordinamento* dell'ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;

b) *Coordinamento* in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, *coordinamento* della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali, in particolare della Provincia di Avellino e quelle operanti nel settore sanità;

c) *Coordinamento* nei rapporti con le testate giornalistiche e le proposte e le iniziative del Gruppo;

d) Preparazione e diffusione rassegna stampa.

6.1 Mancanza delle dichiarazioni

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non sono state riscontrate né la dichiarazione da parte del professionista delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2012, né la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica. **Si integri la indicata lacuna documentale**.

6.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico, rinnovabilità, e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

a) Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*".

Il medesimo articolo, al comma 3, prosegue chiarendo che: "*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni singola acquisizione [...]; oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*".

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio (pari a 12.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

b) Inoltre, l'incarico al medesimo professionista è stato rinnovato rispetto all'anno precedente.

Giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: "*l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente*" (lett. a); dall'altro, puntualizza che: "*la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*".

c) Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività*

e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da più membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania.".

6.3 Genericità dell'oggetto e attività di coordinamento.

a) L'attività che costituisce oggetto del presente incarico appare piuttosto generica.

Più volte il contratto si riporta ad una attività di coordinamento, talora dell'ufficio stampa, talaltra "*in tema di diffusione delle note stampa*" oppure "*nei rapporti con le testate giornalistiche*".

Tali connotati, infatti, finiscono poi per riflettersi nei 9 reports allegati, i quali invero appaiono pressoché sovrapponibili, finendo per far perdere agli stessi la valenza *lato sensu* di rendicontazione che invece dovrebbero rivestire.

b) Come si avrà modo di rilevare anche in prosieguo per gli altri conferimenti (v. infra), inoltre, l'oggetto dell'incarico consiste nell' "*informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche [...] coordinando in particolare il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione [...]*" (art.1 - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra in tutti gli altri contratti che il Gruppo ha sottoscritto con gli "*altri professionisti incaricati*", si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati.

L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. **Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinamento svolta.**

6.4 Parziarietà dei reports, riferibilità dell'attività svolta e divieto di commistione.

a) In disparte la circostanza che i reports, come accennato, sembrano del tutto sovrapponibili, si osserva altresì che le plurime attività ivi descritte sono – solo in parte - confortate da allegazioni a supporto.

Infatti, nessun elemento di prova viene accluso rispetto alla più volte menzionata attività di coordinamento o, per esempio, alla estrapolazione di notizie di interesse dalla rassegna stampa di Telpress, limitandosi, i vari reports, solo a riportare su fogli bianchi il testo di alcuni comunicati stampa del professionista del tutto privi di contesto e riferimento.

b) Per non parlare della attività svolta nel periodo 22 agosto – 22 settembre, cui si riferisce la fattura n. 14/2022 di euro 1.200,00, che non riporta alcuna allegazione, nemmeno gli scarni e decontestualizzati testi dei comunicati stampa sopra citati.

c) Inoltre, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

d) Dalla scarna documentazione allegata si evince altresì che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. I comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sul punto, si vedano a titolo esemplificativo le pagg. 32, 41-42, 48, 54-56, 64, 72, 74, 76 e 81-82 dell'allegato U6-2.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d),

stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.

6.5 Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva altresì che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida).

Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre.

La scarsa allegazione di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta - che, peraltro, con riferimento al periodo anzidetto, è accentuata dal momento che si collega - quasi per intero periodo - all'unico report in cui mancano del tutto gli allegati (si veda il punto 6.4 lett b) - non rende facilmente comprensibile se durante il periodo soprariportato siano state poste in essere comunicazione istituzionali vietate.

In ogni caso, già dall'analisi del report inerente il periodo 22 luglio - 22 agosto, è dato evincersi che il divieto in esame è stato violato (si veda, ad esempio, la comunicazione avvenuta il 22 agosto a pag. 55 dell'All U6-2).

Si chiedono chiarimenti sul punto.

6.6 Irregolarità fiscale delle fatture

Al professionista sono state pagate 9 fatture, più precisamente, le prime 8 nel 2022 e l'ultima (la n. 22/2022) nel 2023.

Di queste, tuttavia, le fatture nn. 10 - 12 - 14 - 16 - 18 e 22 del 2022 mancano della prescritta marca da bollo.

Si regolarizzi tale aspetto.

6 Incarico conferito al dott. Del Sorbo per euro 6.000,00

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 marzo 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Promuovere tutte le attività del Gruppo mediante canali internet e digitali, utilizzando in particolare i canali social (Facebook, Whatsapp, Instagram) per far conoscere le attività istituzionali, legislative e tutte le attività che vengono svolte dal Gruppo;
b) Realizzazione contenutistica foto, video e grafica per la diffusione delle attività del Gruppo sul web, per la stampa e per i media;
c) Identificazione di una strategia digitale mirata alla promozione e alla diffusione delle attività di interesse svolte dal Gruppo consiliare;
d) Gestione recensioni, moderazione, commenti e feedback dei cittadini;
e) Partecipazione e promozione digitale degli eventi del Gruppo.

7.1 Autorizzazione alla spesa.

Anche rispetto alla prestazione in esame valgono le considerazioni svolte al precedente punto 5.1 lett. b).

In particolare, la spesa in esame risulta richiesta dal Presidente del Gruppo (si veda sul punto il Registro delle autorizzazioni - All.4) il quale, tuttavia, provvede altresì ad autorizzarla.

Giova osservare che il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1 prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile,* prescrizione questa che è ripresa altresì dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 5 comma 5.

La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione della quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche

SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo*, la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 6.000,00 è effettuata dal Presidente e da lui stesso autorizzata come Responsabile del Fondo. **Si chiedono spiegazioni sul punto e la necessaria regolarizzazione.**

7.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità

a) Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che: "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*". Il medesimo articolo, al comma 3, prosegue chiarendo che: "*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni singola acquisizione [...]; oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*".

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio (pari a 6.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare.

Giova tuttavia osservare che nel cumulativo provvedimento di autorizzazione alla spesa di cui all'allegato U6-3 si fa riferimento alla valutazione di alcuni *curricula* pervenuti al Gruppo, al segno che una

procedura comparativa, seppur snella, abbia avuto luogo. Tuttavia, la circostanza che detto provvedimento, come chiarito, si riferisca contemporaneamente al dott.re Del Sorbo, nonché all'avv.to Izzo e alla dott.ssa Savarese, unitamente alla mancata allegazione di alcun atto istruttorio sul punto da parte del Gruppo, non permette di comprendere per quale dei professionisti citati la stessa abbia avuto luogo.

In ragione di ciò, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

b) Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da più membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania.*".

7.3 Parziarietà dei reports, mancanza delle date e riferibilità dell'attività svolta.

a) In disparte la circostanza che il testo dei 2 *reports* prodotti dal professionista sembrano del tutto sovrapponibili, si osserva altresì che le plurime attività ivi descritte sono - solo in parte - confortate da allegazioni a supporto. Infatti, ad esempio, nessun elemento di prova viene accluso rispetto al "*montaggio dei video degli interventi in Consiglio Regionale*", in merito alla "*gestione e smistamento dei messaggi ricevuti on line dai cittadini*" o alla "*estrapolazione di notizie di interesse dalla rassegna stampa di Telpress*", limitandosi, i vari reports, solo a riportare contenuti caricati sulla pagina Facebook (oltretutto, il professionista, per contratto, avrebbe dovuto gestire anche ulteriori e diverse piattaforme comunicative).

b) Ancora, con riguardo agli allegati al primo report (febbraio - aprile) si osserva che dagli stessi non è possibile ricavare la data di pubblicazione dei relativi contenuti.

c) Inoltre, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra il professionista e il Gruppo circa l'incarico da svolgere, o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

7.4 Attività di coordinamento

Come si è avuto modo di rilevare anche per gli altri conferimenti (v. infra), l'oggetto dell'incarico consiste nel *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche [...] coordinando le attività di comunicazione digitale dei Consiglieri e interagendo con le attività dell'ufficio stampa[...]"* (art.1 - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra in tutti gli altri contratti che il Gruppo ha sottoscritto con gli *"altri professionisti incaricati"*, si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. **Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.**

7.5 Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale

Si rileva altresì che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida).

Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre.

Dalla documentazione in atti si evince la presenza di alcuni contenuti facebook pubblicati nella finestra temporale sopracitata (si vedano le pagg. 67-68-69 ss. dell'allegato U6-3). **Si chiedono chiarimenti in merito alla esposta criticità.**

7.6 Divieto di commistione

Gli allegati prodotti dal professionista contemplano esclusivamente contenuti inseriti nella pagina facebook del Gruppo e, pertanto, rispetto ad essi, per definizione, ne è provata la riferibilità all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3, lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012.

Tuttavia, si osserva che è frequente che vengano "ri-postati" comunicati e notizie dalle pagine facebook personali dei singoli consiglieri.

A tal riguardo si chiede di chiarire chi curi i contenuti mediatici delle suddette pagine.

8. Incarico conferito alla dott.ssa Savarese per 6.000 euro.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 16 febbraio 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Attività di addetta stampa e videomaker e componente dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi in ambiti territoriali provinciali, intrattenendo rapporti con la stampa e altri media;
b) Elaborazione e diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, organizzazione di interviste su quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
c) Tenuta dei rapporti con le testate giornalistiche e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo consiliare della Regione, in particolare in merito alle attività e agli atti emanati dal Consiglio Regionale e relativi all'ambito territoriale della Regione e in particolare della Provincia di Salerno;
d) Tutte le altre attività che attengono alla comunicazione, allo svolgimento e alla gestione della comunicazione del Gruppo consiliare.

8.1 Autorizzazione alla spesa.

Anche rispetto alla prestazione in esame valgono le considerazioni svolte al precedente punto 5.1 lett. b), per l'avvo.to Izzo, e 7.1, per il dott. Del Sorbo.

In particolare, la spesa in esame risulta richiesta dal Presidente del Gruppo (si veda sul punto il Registro delle autorizzazioni - All.4) il quale, tuttavia, provvede altresì ad autorizzarla.

Giova osservare che il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1 prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile,* prescrizione questa che è ripresa altresì dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 5 comma 5.

La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali.

La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione della quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo,* la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 6.000,00 è effettuata dal Presidente e da lui stesso autorizzata come Responsabile del Fondo. **Si chiedono spiegazioni sul punto e la necessaria regolarizzazione.**

8.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico, rinnovabilità e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

a) Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che: "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*".

Il medesimo articolo, al comma 3, prosegue chiarendo che: "*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle*

previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni singola acquisizione [...]; oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi".

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore della consulenza (pari a 6.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare.

Giova tuttavia osservare che nel cumulativo provvedimento di autorizzazione alla spesa di cui all'allegato U6-5 si fa riferimento alla valutazione di alcuni *curricula* pervenuti al Gruppo, al segno che una procedura comparativa, seppur snella, abbia avuto luogo. Tuttavia, la circostanza che detto provvedimento, come chiarito, si riferisca contemporaneamente alla dott.ssa Savarese, nonché all'avv.to Izzo e alla dott.re Del Sorbo, unitamente alla mancata allegazione di alcun atto istruttorio sul punto da parte del Gruppo, non permette di comprendere per quale dei professionisti citati la stessa abbia avuto luogo.

In ragione di ciò, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

b) Inoltre, l'incarico al medesimo professionista è stato rinnovato rispetto all'anno precedente.

Giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: *"l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente"* (lett. a); dall'altro, puntualizza che: *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".*

c) Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da più membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania."*

8.3 Riferibilità dei reports.

Gli allegati ai reports sono del tutto decontestualizzati, limitandosi a riportare su fogli bianchi testi di comunicati stampa prodotti dalla giornalista.

Inoltre, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra il professionista e il Gruppo circa l'incarico da svolgere, o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato. **Si integri la esposta lacuna documentale.**

8.4 Attività di coordinamento

Come si è avuto modo di rilevare anche per gli altri conferimenti (v. infra), l'oggetto dell'incarico consiste nel *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche [...] coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione [...]"* (art.1 - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra in tutti gli altri contratti che il Gruppo ha sottoscritto con gli *"altri professionisti incaricati"*, si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. **Si forniscano i**

chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.

8.4 Regolarità delle fatture.

La professionista allega 3 fatture (nn. 2- 6 e 14/2022) sulle quali, sebbene *non* contabilizzate a carico del Gruppo, mancano tuttavia le prescritte marche da bollo. **Si regolarizzi tale aspetto.**

9. Incarico conferito al dott. Marino per euro 6.000.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 marzo 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Gestione attività ufficio stampa, nell'ambito territoriale di Caserta, intrattenendo rapporti con la stampa e gli altri media;
b) Attività di diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali, in particolare nella provincia di Caserta e quelle operanti nel settore Bilancio, Urbanistica e Trasporti; attività di comunicazione nel settore innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese.

9.1 Procedura dell'affidamento affidamento, rinnovabilità e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

a) Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

   Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che: "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*". Il medesimo articolo, al comma 3, prosegue chiarendo che: "*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni*

singola acquisizione [...]; oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi".

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore della consulenza (pari a 6.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare.

In ragione di ciò, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

b) Inoltre, l'incarico al medesimo professionista è stato rinnovato rispetto all'anno precedente.

Giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: *"l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente"* (lett. a); dall'altro, puntualizza che: *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*

c) Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da più membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania.".*

9.2 Mancanza del curriculum.

Nella documentazione contenuta nell'allegato U6-4 manca il curriculum del professionista. **Si integri la lacuna documentale.**

9.3 Riferibilità dei reports.

Gli allegati ai reports sono del tutto decontestualizzati, limitandosi a riportare su fogli bianchi testi di comunicati stampa prodotti dal giornalista.

Inoltre, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra il professionista e il Gruppo circa l'incarico da svolgere, o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato. **Si integri la esposta lacuna documentale.**

9.4 Attività di coordinamento.

Come si è avuto modo di rilevare anche per gli altri conferimenti (v. infra), l'oggetto dell'incarico consiste nel *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche [...] coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione [...]"* (art.1 - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra in tutti gli altri contratti che il Gruppo ha sottoscritto con gli *"altri professionisti incaricati"*, si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. **Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.**

9.5 Mancanza di date e Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida).

Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre.

Sul punto va osservato che, oltre alla riferita decontestualizzazione degli elementi allegati ai reports, che essi mancano del tutto della data di pubblicazione e pertanto non è possibile valutare l'eventuale violazione del divieto in questione. **Si chiedono chiarimenti e integrazioni istruttorie in merito alla esposta criticità.**

9.6 Mancanza del report riferito al periodo maggio-giugno.

Tra la documentazione allegata manca il report concernente il predetto periodo e al quale si riferisce la fattura n. 2/2022 di euro 2.000,00. **Si integri la lacuna appena esposta.**

10. Altri documenti contabili.

L'art. 9 del Disciplinare del Gruppo ("Contabilità") riferisce la presenza di un Libro Giornale, nel quale inserire le spese effettivamente sostenute, nonché di un Libro degli inventari, dove riportare i beni durevoli eventualmente acquistati direttamente dal Gruppo.

I suddetti Libri non sono stati allegati al rendiconto in esame.

Si giustifichi la predetta mancanza e si provveda alla eventuale allegazione.

11. Conformità agli originali.

Alla pagina 13 della Nota integrativa al Rendiconto si legge della avvenuta allegazione della dichiarazione del Presidente del Gruppo di conformità all'originale di tutte le copie allegate all'Allegato 1, il quale tuttavia contiene solo l'estratto conto bancario dello stesso.

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, **assegnando il termine di giorni trenta** dalla ricezione della presente delibera per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva; manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023.

I Relatori
Ilaria Cirillo
Stefania Calcari

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2023
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato